

IL COLLEGIO DI MILANO

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta dell'8 luglio 2010, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente apriva presso l'intermediario in data 13 maggio 1997 un libretto di risparmio libero al portatore, per il deposito cauzionale relativo ad un contratto di locazione, con versamento iniziale di 3.220.000 di lire e con un tasso iniziale del 3%.

Con reclamo del 27 ottobre 2009 la ricorrente chiedeva all'intermediario l'indicazione delle condizioni economiche applicate al libretto di risparmio e del saldo dello stesso nonché la restituzione dell'eventuale differenza rispetto al versamento iniziale, oltre agli interessi.

In data 9 dicembre 2009 l'intermediario comunicava alla ricorrente l'ammontare del saldo del libretto, pari ad euro 1.139,89, ed affermava di aver applicato le condizioni economiche rese note attraverso la pubblicazione degli avvisi esposti nei locali della filiale, come espressamente previsto nel contratto sottoscritto alla data di apertura del libretto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Precisava, infine, che le spese per le chiusure periodiche trimestrali erano pari ad euro 12,00 e rinviava, per tutte le altre condizioni contrattuali, alla disciplina contenuta nei Fogli Informativi disponibili presso la filiale.

In data 25 febbraio 2010 la ricorrente presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario lamentando la mancata comunicazione della variazione delle spese applicate al libretto di deposito al portatore e chiedendo al Collegio "un giudizio" in merito alle condizioni economiche applicate al libretto in questione.

L'intermediario presentava le controdeduzioni in data 21 aprile 2010 ed eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso in quanto relativo ad un libretto acceso in data antecedente al 1° gennaio 2007.

Con riferimento al merito del ricorso l'intermediario ribadiva la correttezza delle condizioni applicate al libretto e delle relative comunicazioni fornite alla clientela richiamando la disposizione contenuta nell'articolo 8 del contratto sottoscritto dalla ricorrente, rubricato "Norme che regolano il deposito", che riconosce all'intermediario il potere di modificare le norme e le condizioni regolanti il rapporto, dandone comunicazione alla clientela mediante la pubblicazione di specifici avvisi esposti nei locali della filiale.

Al riguardo, l'intermediario evidenziava come le variazioni del tasso e delle spese di liquidazione trimestrale fossero state comunicate sia mediante l'esposizione in filiale di Fogli Informativi sia attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale ed affermava che tali modalità per la comunicazione fossero le uniche possibili nel caso dei libretti di deposito al portatore.

Infine, evidenziando come l'applicazione delle spese trimestrali di chiusura del conto, all'epoca del reclamo pari ad euro 11,98, avessero determinato sul libretto un saldo pari ad euro 1.115,93, segnalava di aver inutilmente proposto alla ricorrente la possibilità di



definire la vertenza offrendosi di ricostituire l'intero saldo iniziale del libretto, pari ad euro 1.662,99, e di restituire l'importo di euro 20,00 per le spese del ricorso.

L'intermediario concludeva, dunque, chiedendo in via pregiudiziale la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e nel merito il rigetto dello stesso per i motivi esposti.

DIRITTO

Pregiudizialmente va affrontata l'eccezione sollevata dall'intermediario convenuto in ordine all'ammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell'articolo 4, prima sezione, delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" dettate dalla Banca d'Italia nel mese di giugno 2009 "*non possono essere sottoposte [...] controversie relative a operazioni anteriori al 1° gennaio 2007*".

Sotto tale profilo ritiene il Collegio che, seppur il contratto oggetto del presente giudizio sia stato sottoscritto in data 13 maggio 1997, la presente controversia non riguardi il momento genetico di tale rapporto bensì la sua esecuzione nel corso del tempo e la legittimità delle modalità di comunicazione delle variazioni unilaterali effettuate dall'intermediario in corso di rapporto.

Il Collegio ritiene, pertanto, il ricorso ammissibile.

In relazione al merito del ricorso il Collegio osserva quanto segue.

Nel contratto di deposito bancario (artt. 1834 e 1835 cod. civ.) relativo ad una somma di denaro, la banca acquista la proprietà della somma depositata ed è obbligato a restituirla nella stesse specie monetaria.

L'acquisto della proprietà della somma di denaro versata, dunque, evidenzia come la causa del deposito non sia riconducibile alla funzione di custodia (per la quale la banca



potrebbe esigere un corrispettivo) ma, piuttosto, a quella tipica del mutuo (laddove il cliente assume la posizione di mutuante, col diritto al pagamento dei relativi interessi).

Naturalmente, le parti possano liberamente prevedere che l'intermediario non versi interessi al cliente, ma ove l'intermediario chieda la corresponsione di spese in misura superiore agli interessi riconosciuti in modo da ridurre, addirittura, il capitale depositato, tale effetto richiede un vaglio accurato della volontà delle parti, posto che in tal modo si può produrre un arricchimento ingiustificato ed in definitiva si pone in dubbio la presenza dell'elemento causale del contratto.

Al riguardo il Collegio osserva come la documentazione contrattuale, sottoscritta in fase di accensione del rapporto, e prodotta dall'intermediario, indica solamente un tasso creditore lordo pari al 3%, mentre non risultano gli importi delle altre voci di spesa.

Il Foglio Informativo Analitico aggiornato al 1° aprile 1997, inoltre, prevede per i libretti di deposito al risparmio liberi al portatore l'applicazione di un tasso creditore minimo dello 0,50% lordo annuo, unitamente a "spese fisse per chiusura" per un importo massimo di 40.000 lire in sede di chiusura annuale o di estinzione del conto.

Un documento aggiornato al 7 luglio 1997, prodotto dall'intermediario, indica un tasso creditore minimo dello 0,25% lordo annuo, unitamente a "spese fisse per chiusura" per un importo massimo pari a 50.000 lire.

Anche tale documento, indicato dalla Banca come "avviso sulla Gazzetta Ufficiale", sembra in realtà potersi qualificare quale foglio informativo e, pertanto, non idoneo a modificare le condizioni contrattuali pattuite al momento della sottoscrizione del contratto.

Emerge, dunque, come l'intermediario non abbia fornito alcuna prova della circostanza di aver effettuato le modifiche contrattuali mediante l'esposizione in filiale o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di specifici avvisi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La documentazione prodotta dalle parti e, segnatamente, dall'intermediario, non ha permesso, inoltre, di ricostruire il tasso creditore e le spese applicate al rapporto di deposito oggetto della presente controversia.

Dalla lista dei movimenti dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2010 risulta, per il periodo in questione, l'applicazione delle spese trimestrali pari ad euro 11,98.

Il detto importo delle spese trimestrali, tuttavia, viene indicato solamente nel foglio informativo aggiornato al 1° luglio 2003, mentre il successivo foglio informativo prodotto dall'intermediario, ed aggiornato al 1° novembre 2009, indica l'importo di euro 6,00 quale costo per chiusura contabile periodica in occasione di ogni capitalizzazione trimestrale di interessi.

Ritiene, dunque, il Collegio che, in mancanza di modifica delle condizioni iniziali accettata dal cliente, queste continuino ad applicarsi.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi al rapporto le condizioni iniziali, procedendo agli accrediti conseguenti.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO